



## Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO

Nel ricorso R.G. n. 746/21 - Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Rita Serri

Promosso da **DI FONSO Roberta** (ricorrente)
Avv. Pasquale Marotta

•

Contro Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-

Romagna - Direzione Generale - Ufficio XI - Ambito territoriale per la Provin-

cia di Reggio Emilia, in persona del I.r.p.t.

(resistenti)
Dott. Paolo Bernardi
Dott.ssa Felicita Buscaino
Dott. Mario Calò

## NOTE PER L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 21.09.2022 Nell'interesse di: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

La difesa dell'Amministrazione convenuta, ribadito tutto quanto dedotto ed argomentato, in fatto e in diritto, nella memoria di costituzione depositata in data 10.02.2022; impugnando e contestando ogni avversa deduzione e difesa svolta dalla ricorrente; dato atto che la vicenda è già nota all'On.le Tribunale adito, ritiene di dover precisare quanto segue.

Con ordinanza resa in data 23.08.2022 il Giudice del Lavoro dott.ssa Serri, sciogliendo la riserva assunta nella fase cautelare all'udienza del 20.06.2022, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza del *fumus boni iuris*.

Si riporta qui di seguito quanto motivato dal Giudice nella richiamata ordinanza: "si rileva, innanzitutto, che era onere della parte ricorrente che chiede l'attribuzione del punteggio aggiuntivo provare di aver prestato servizio in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi 07/01/2019-12/02/2019, 14/09/2019-06/06/2020 e 19/06/2020-31/08/2020 oggetto di contestazione. Orbene dalla documentazione in atti risulta che la società Vittoria Srls che gestiva detto istituto è stata oggetto di ispezione da parte dell'ITL di Benevento a causa delle numerose anomalie riscontrate nell'instaurazione dei rapporti di lavoro e che gli ispettori, per effettuare gli accertamenti, si sono recati presso l'Istituto Pellegrino Artusi nelle sue due sedi di Durazzano e di Sant'Agata de' Goti.



In tale verbale ispettivo è stata verificata anche l'effettività o meno dei numerosi rapporti di lavoro ed è stato specificamente verificato anche il rapporto di lavoro della ricorrente nei periodi per cui è causa. Gli ispettori, come risulta dal verbale ispettivo, hanno concluso all'esito di un'approfondita indagine (cfr. pag 25-29, 32-33, allegato 1) per il disconoscimento totale del rapporto di lavoro della ricorrente in quanto "in nessun tipo di riscontro è stato possibile rinvenirne il fondamento". Si ritiene che a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro effettuato da ITL, Inps e Inail basato su concrete e oggettive circostanze quali la mancanza di firme della ricorrente sui registri e il mancato inserimento nel termine del nominativo della ricorrente nei modelli di funzionamento e considerate le evidenti anomalie riscontrate dagli ispettori e emergenti anche dalla documentazione in atti (...), la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia idonea a provare adeguatamente che sia stato effettivamente prestato il servizio. Né in contrario rileva che la ricorrente in corso di giudizio abbia presentato ricorso avverso tale disconoscimento (...)".

Quanto motivato dal Giudice nella richiamata ordinanza di rigetto della domanda cautelare, conferma pienamente le argomentazioni svolte dalla convenuta Amministrazione sin dal primo atto difensivo ovvero che non vi è mai stata (e a tutt'oggi non vi è) traccia alcuna del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra la sig.ra Di Fonso e la S.R.L.S. VITTORIA – società di gestione della scuola paritaria "P. Artusi" di Durazzano (BN) - negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20; di conseguenza, non può esistere alcuna posizione contributiva INPS riconducibile a tale rapporto.

Si ritiene dunque di poter considerare dato acquisito ed incontrovertibile, sulla base della documentazione raccolta e delle prove raggiunte, che il servizio asseritamente prestato dalla ricorrente presso il più volte menzionato istituto paritario "P. Artusi" negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 non è valutabile sia perché risultato non coperto da contribuzione previdenziale sia perché non è stato possibile accertarne in altro modo l'esistenza; al contrario, in base alle risultanze degli accertamenti compiuti dai competenti organi ispettivi territoriali, detto rapporto lavorativo è stato totalmente disconosciuto.

Si ribadisce pertanto la piena legittimità dell'operato delle Istituzioni scolastiche coinvolte nel presente Si ribadisce pertanto la piena legittimità dell'operato delle Istituzioni scolastiche coinvolte nel presente procedimento e, per l'effetto, si conclude per il rigetto, anche nel merito, della domanda, con ogni dovuta conseguenza in ordine al regime delle spese di giudizio.

Con osservanza.

Per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi IL FUNZIONARIO DELEGATO dott. Mario Calò

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento del 21/09/2022, reso dal Giudice dott.ssa Maria Rita Serri del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 746/2021, proposto dalla sig.ra Di Fonso Roberta, nei confronti di tutti i controinteressaff.

Avv. Pasquale Marotta

